

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, COSTA

Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, concernente i casi di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni

Presentata il 18 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta « legge spazzacorrotti », che, tra le altre cose, detta norme in materia di trasparenza dei partiti politici, erano tenute agli obblighi di trasparenza dettati per i movimenti politici unicamente le fondazioni e le associazioni che erogavano contributi o servizi ai partiti in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi.

L'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2019, ed in particolare del suo articolo 1, comma 20, ha drasticamente modificato la normativa previgente, equiparando ai partiti politici tutti i comitati, le fondazioni e le associazioni che annoverino nei propri organi direttivi persone che nei dieci anni precedenti abbiano avuto incarichi politici di qualsiasi tipo. La norma appare assurda

o spropositata perché, a solo titolo di esempio, sarebbe tenuto a rispettare la normativa in vigore sulla trasparenza dei bilanci dei partiti anche il circolo bocciolo del più sperduto comune italiano che abbia quale dirigente un *ex* consigliere comunale. Il settore *non profit*, in un recente passato, è già stato sotto attacco con il noto raddoppio dell'aliquota dell'IRES, attacco per fortuna senza conseguenze per il celere intervento del Parlamento.

Colpire le associazioni (sportive, culturali, ricreative) che senza fine di lucro si adoperano per la collettività e sottoporle ad aggravii burocratici e normativi, nonché all'esborso di ingenti risorse economiche per far fronte a tali aggravii, appare assurdo, esagerato e neanche conforme alle finalità con cui il Parlamento ha dato il via libera

alla riforma delle norme che regolano la vita dei partiti.

Per tali ragioni appare necessario porre rimedio all'errore commesso, approvando

la presente proposta di legge, costituita da un unico articolo e volta a ripristinare la normativa vigente in materia fino a soli pochi mesi fa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente:

« 4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci ».



18PDL0052300